



*Cantina di Conegliano*  
*società agricola cooperativa*

CANTINA DI CONEGLIANO  
SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA  
C.F. - PARTITA IVA - REGISTRO IMPRESE 00191770262  
ALBO COOPERATIVE TREVISO N. A142274  
Via Maggior Piovesana, 15 – 31015 CONEGLIANO (TV)



CANTINA SOCIALE COOPERATIVA AGRICOLA  
DI VITTORIO VENETO  
C.F. - PARTITA IVA - REGISTRO IMPRESE 00190690263  
ALBO COOPERATIVE TREVISO N. A142425  
Via del Campardo, 3 – 31029 VITTORIO VENETO (TV)

## **Relazione dei Consigli di Amministrazione**

**sul Progetto di Fusione per incorporazione**

**di CANTINA DI CONEGLIANO  
SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA**

**in CANTINA SOCIALE COOPERATIVA AGRICOLA  
DI VITTORIO VENETO**

**redatta ai sensi dell'art. 2501- *quinquies* codice civile**

**Relazione illustrativa degli amministratori al Progetto di Fusione per incorporazione  
di CANTINA DI CONEGLIANO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA  
in CANTINA SOCIALE COOPERATIVA AGRICOLA DI VITTORIO VENETO**

Signori Soci,

la presente relazione, redatta assieme dai Consigli di Amministrazione delle Vostre società ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies* codice civile, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, è volta ad illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico e con particolare riferimento al rapporto di cambio, il progetto di fusione per incorporazione di CANTINA DI CONEGLIANO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA in CANTINA SOCIALE COOPERATIVA AGRICOLA DI VITTORIO VENETO, nonché ad illustrare le ragioni e i motivi che giustificano l'operazione con l'indicazione degli obiettivi che si intendono raggiungere.

**1. Illustrazione dell'operazione e motivazioni della stessa.**

**1.1 *Illustrazione dell'operazione***

Trattasi di operazione di fusione per incorporazione di una società cooperativa in un'altra, in conformità con gli articoli 2501 e seguenti del codice civile e secondo le modalità e le condizioni contenute nel progetto di fusione.

Essendo entrambe le società delle cooperative a mutualità prevalente, i cui soci non godono di particolari diritti, non vi è l'emissione di strumenti finanziari e il rapporto di cambio delle quote è stato stabilito alla pari: non è richiesta la redazione della relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-*sexies* del codice civile.

Inoltre, con effetto dalla data di efficacia civilistica della fusione, il Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante CANTINA SOCIALE COOPERATIVA AGRICOLA DI VITTORIO VENETO verrà integrato con quattro membri del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporanda CANTINA DI CONEGLIANO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA, i quali andranno a sostituire i quattro consiglieri dimissionari della Cantina Vittorio. Resterà quindi un Consiglio di Amministrazione formato da n. 15 membri che rimarranno in carica per un triennio e termineranno il loro mandato con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014/2015.

Infine, non ricorrono i presupposti per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 2501-*bis* codice civile.

## **1.2 Società partecipanti alla fusione**

Società Incorporante: "CANTINA SOCIALE COOPERATIVA AGRICOLA DI VITTORIO VENETO" con sede legale a Vittorio Veneto 31029 (TV) in via Campardo, numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Treviso – codice fiscale e partita iva n. 00190690263, Repertorio Economico Amministrativo n. 64477, numero d'iscrizione all'albo delle società cooperative a mutualità prevalente di diritto n. A142425. Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data di chiusura del bilancio d'esercizio 2011/2012 è pari ad Euro 4.431.012;

Società Incorporanda: "CANTINA DI CONEGLIANO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA" con sede legale a Conegliano 31015 (TV) in via Maggiore Giovanni Piovesana n. 15, numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Treviso – codice fiscale e partita iva n. 00191770262, Repertorio Economico Amministrativo n. 24600, numero d'iscrizione all'albo delle società cooperative a mutualità prevalente n. A142274. Il capitale sociale sottoscritto alla data di chiusura del bilancio d'esercizio 2011/2012 è pari ad Euro 372.050 di cui versati Euro 372.000.

## **1.3 Motivazioni della Fusione**

Vista l'omogeneità delle aree rappresentate dalle rispettive basi sociali di Conegliano e Vittorio Veneto, considerato il perdurare di una situazione economica difficile nazionale ma anche internazionale si è valutata positivamente l'opportunità di creare una struttura che aggreghi insieme 1.200 produttori viticoli con una superficie complessiva di 2.000 ettari di vigneti in produzione.

Tale operazione farà nascere la Cantina più grande in assoluto di tutta l'area della denominazione Conegliano e Valdobbiadene e comunque anche una delle più grosse realtà a livello provinciale con una produzione complessiva di circa 300.000 quintali di uva, andando a detenere una quota molto significativa nel panorama delle uve atte a produrre sia Prosecco DOCG che Prosecco DOC, oltre naturalmente a tutte le altre varietà e denominazioni.

La nuova cantina avrà così anche una forza molto rappresentativa nei confronti di tutte le istituzioni Comunali, Provinciali, Regionali e Nazionali.

Si è condivisa l'idea di realizzare subito una nuova Cantina a Conegliano che oltre a continuare la raccolta e trasformazione delle uve di quest'area prevedrà subito la realizzazione di un adeguato impianto di imbottigliamento per la produzione e la commercializzazione dei propri vini sia nei mercati nazionali che internazionali.

Quanto sopra creerà ulteriormente valore aggiunto che garantirà una redditività costante e crescente per tutta la propria base sociale.

Sempre in quest'ottica l'aggregazione delle due strutture permetterà inoltre l'ottimizzazione ed il contenimento dei costi di produzione.

Da non sottovalutare poi, la più che ventilata ipotesi della creazione di nuovi posti di lavoro, con la valenza sociale che ne consegue in un momento difficile per l'economia, come quello attuale.

Infine, ultimo ma non ultima la valenza nel mondo cooperativo di questa operazione, con la nascita di un polo che con la massima trasparenza si confronterà con i privati in un'ottica tesa alla valorizzazione della nostra intera filiera produttiva.

#### **1.4 Aspetti giuridici**

Per effetto della fusione, allo statuto della Società Incorporante CANTINA SOCIALE COOPERATIVA AGRICOLA DI VITTORIO VENETO (allegato A), verranno apportate le seguenti modifiche, da sottoporre ad approvazione dell'assemblea:

- art. 1: variazione della denominazione sociale in "Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto Società Agricola Cooperativa" ed ampliamento dei marchi utilizzabili;
- art. 4: previsione della possibilità di svolgere le funzioni di Organizzazione di Produttori (O.P.) del settore vitivinicolo e di predisporre programmi operativi annuali o pluriennali finanziati da appositi fondi di esercizio;
- art. 5: limitazioni ai soci derivanti dall'adesione ad una O.P.;
- art. 7: obbligo dei soci al conferimento totale dell'uva prodotta ed individuazione delle relative esenzioni ed eventuali penalità; riconoscimento di ulteriori obblighi dei soci qualora la cantina sia O.P. riconosciuta;
- art. 9: presentare la domanda di recesso almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio;
- art. 17: in caso di riconoscimento della cantina come O.P., limitazioni ai soci sovventori non conferenti uva;
- art. 22: obblighi dell'Assemblea ordinaria in relazione all'eventuale qualifica O.P. della cantina;
- art. 27: obblighi del Consiglio di Amministrazione in relazione all'eventuale qualifica O.P. della cantina;
- art. 31: maggiore specifica dei poteri riconosciuti al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- art. 32: adeguamento alla nuova normativa sulla revisione legale dei conti;
- art. 38: specificazione della costituzione e del funzionamento del Collegio arbitrale.

Ai sensi dell'articolo 2503 codice civile, i creditori delle società partecipanti alla fusione possono opporsi alla fusione entro sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-*bis* codice civile.

Nessun vantaggio particolare viene riservato a favore degli amministratori delle società partecipanti all'operazione di fusione.

Non esistendo particolari categorie di soci, non è previsto alcun trattamento particolare riservato a questi ultimi.

### **1.5 Aspetti contabili**

La fusione avrà luogo sulla base dei valori dei bilanci d'esercizio chiusi al 30 giugno 2012 in quanto, ai sensi dell'articolo 2501-*quater* codice civile, entro sei mesi da tale data, le società provvederanno al deposito del progetto di fusione presso le rispettive sedi sociali e presso il registro delle imprese di Treviso.

I bilanci al 30 giugno 2012 sono già stati sottoposti alle assemblee dei soci, in sede ordinaria, che li hanno approvati in data 11 novembre 2012 la Cantina Vittorio e in data 27 ottobre 2012 la Cantina Conegliano.

### **2. Modalità di assegnazione delle azioni della società Incorporante.**

Nella valutazione del rapporto di cambio si è dovuto inevitabilmente tenere conto della peculiare natura delle società cooperative in generale, che si prefiggono finalità mutualistiche.

In tali società vige, innanzitutto, il principio della irrilevanza della quota capitale posseduta ai fini del voto in assemblea (principio "una testa - un voto", articolo 2538 comma 2 del codice civile); in secondo luogo, in caso di liquidazione della società, i patrimoni aziendali residuali sono destinati ex lege ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (articolo 11, Legge n. 59/1992); infine, la preminenza delle finalità sociali fanno propendere per la distribuzione fra i soci, in rapporto alla quantità e qualità delle uve conferite e di qualsiasi altro prodotto agricolo dagli stessi consegnato, del ricavato delle vendite dell'esercizio al netto di ogni spesa ed onere (entrambe sono cooperative a mutualità prevalente).

Tutti questi fattori fanno ritenere adeguato un rapporto di cambio delle azioni alla pari, ritenendosi inoltre non sussistere le premesse per un conguaglio in denaro a favore dei soci di entrambe le società.

Quindi, ai soci delle cooperative partecipanti alla fusione verranno riconosciute le azioni di capitale sociale che già possedevano nelle rispettive società.

Ne consegue che, per effetto della fusione il capitale dell'Incorporante aumenterà per un importo pari al capitale della Società Incorporata.

### **3. Data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla Fusione sono imputate, anche a fini fiscali, al bilancio della Società Incorporante.**

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2504-*bis* codice civile, dalla data dell'ultima iscrizione - in conformità a quanto previsto dall'articolo 2504 codice civile - dell'atto di fusione presso il registro delle imprese competente.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, a decorrere dal 1° luglio 2012. Gli effetti fiscali, ai sensi dell'articolo 172 comma 9 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, retroagiranno al 1° luglio 2012.

#### **4. Riflessi tributari dell'operazione sulle società partecipanti alla fusione.**

Oltre a numerosi altri riflessi tributari che esplicheranno effetti di natura operativa sugli obblighi e sulle formalità procedurali e di versamento delle imposte, i principali effetti tributari dell'operazione sono di seguito descritti:

- La fusione di società è regolata, ai fini tributari, dall'articolo 172 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003 entrato in vigore il 1° gennaio 2004.
- La legislazione vigente è improntata a principi di generale neutralità dell'operazione di fusione, che non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, né in capo alle società interessate all'operazione di fusione né in capo ai relativi soci.
- La Società Incorporante subentra in tutti gli obblighi e diritti tributari alla Società Incorporata, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione. Pertanto gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta e alle ritenute operate, della Società Incorporanda che si estingue per effetto della fusione, sono adempiuti dalla stessa società fino alla data di efficacia della fusione; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla Società Incorporante.
- Le eventuali perdite fiscali delle società partecipanti alla fusione, compresa la Società Incorporante, saranno riportabili in diminuzione del reddito di quest'ultima, successivamente alla data di efficacia della fusione, nei limiti ed alle condizioni previste dal comma 7 dell'articolo 172 del più volte richiamato D.P.R. 917 del 1986.
- Non vi sono riserve in sospensione di imposta iscritte nel bilancio della società Incorporanda.
- Ai fini delle imposte indirette, la fusione costituisce operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'I.V.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera f), del D.P.R. n. 633/1972. Secondo tale norma, infatti, non sono considerati cessioni rilevanti ai fini I.V.A. i passaggi di beni in dipendenza di fusioni di società.

#### **5. Previsioni sulla composizione dell'azionariato a seguito dell'operazione di fusione.**

Come sopra precisato, ai soci delle cooperative partecipanti alla fusione verranno riconosciute le azioni di capitale sociale che già possedevano nelle rispettive società, sulla base di un rapporto di cambio alla pari.

Ne consegue che, per effetto della fusione il capitale dell'Incorporante aumenterà per un importo pari al capitale della Società Incorporata.

**6. Effetti della fusione sui patti parasociali.**

Non risulta l'esistenza di patti parasociali nella Società Incorporante CANTINA SOCIALE COOPERATIVA AGRICOLA DI VITTORIO VENETO.

**7. Valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 codice civile.**


La proposta di fusione per incorporazione di CANTINA DI CONEGLIANO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA in CANTINA SOCIALE COOPERATIVA AGRICOLA DI VITTORIO VENETO non comporta la possibilità di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 codice civile a seguito dell'eventuale delibera di approvazione del progetto di fusione, in quanto vi è sostanziale identità tra l'oggetto sociale della Società Incorporante e quello della Incorporata.

Inoltre non sono previste modifiche delle clausole dello statuto che possano dar luogo, ai sensi del citato articolo 2437, al diritto di recesso in capo agli azionisti che non avessero concorso alle relative deliberazioni.

17 dicembre 2012

Per il Consiglio di Amministrazione di  
CANTINA SOCIALE COOPERATIVA AGRICOLA DI VITTORIO VENETO

- Il Presidente – Zanette Stefano –



---

Per il Consiglio di Amministrazione di  
CANTINA DI CONEGLIANO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA

- Il Presidente – Lot Antonio -



---